



COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

PROROGATI I TERMINI DI VALIDITA' DELLE ABILITAZIONI ALLA GUIDA E DEI DOCUMENTI NECESSARI PER IL LORO RILASCIO O CONFERMA DI VALIDITA'

Si porta a conoscenza dei cittadini che l'art. 1 comma 1 del D.L. 2/2021 ha disposto un'ulteriore proroga della validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità.

Le nuove scadenze sono così riepilogate:

Patenti di guida	<ul style="list-style-type: none">• su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa, la validità delle patenti di guida, rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione);• ai fini della circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti quali titoli abilitativi alla guida, rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, è prorogata fino al 29 luglio 2021. Le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono valide per la circolazione negli altri Paesi membri dell'UE per i sette mesi successivi alla data di scadenza;• per le finalità proprie dei documenti di riconoscimento, la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
CQC e certificati di abilitazione professionale	<ul style="list-style-type: none">• CQC con scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 28 dicembre 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021;• CQC con scadenza compresa nel periodo dal 29 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020: il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;• CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021.
Attestazioni sanitarie	<ul style="list-style-type: none">• gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera a), del CdS ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021;• gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera b), del CdS ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021;• i certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 del CdS per essere allegati ad un'istanza di conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021;• i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 120/2020 o, dal 15 settembre 2020, ai sensi dell'art. 126, comma 8-bis, del CdS, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021.

Castelsantangelo sul Nera, li 25.01.2021



Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Martina Galassi